

Di Dirk Nodding nella Book Space di Vienna positivo e negativo  
L'epitoma. NATURA ARIST. prima di NASCITA del ULTIMO STADIO EVOLUTIVO

QUESTIONE 90  
Costitutivi essenziali della legge.

Eccoci a trattare dei principii esterni dei nostri atti. Ora, il principio esterno che inclina al male, è il demonio, e di esso abbiamo già parlato nella *Prima Parte*, trattando della tentazione. Invece il principio che spinge al bene dall'esterno è Dio, il quale ci istruisce mediante la legge, e ci aiuta mediante la grazia. Perciò prima tratteremo della legge, quindi della grazia. E a proposito della legge, prima ne tratteremo in generale, e poi delle sue divisioni. Riguardo alla legge in generale si presentano tre argomenti: primo, i costitutivi essenziali della legge; secondo, le sue divisioni; terzo, i suoi effetti.<sup>1</sup>

Inhorno al primo tema indagheremo su quattro argomenti: 1. Se la legge appartenga alla ragione; 2. Sul fine della legge; 3. Sulla causa di essa; 4. Sulla sua promulgazione.<sup>2</sup>

ARTICOLO 1  
Se la legge appartenga alla ragione.

Sembra che la legge non appartenga alla ragione. Infatti:  
1. L'Apostolo<sup>3</sup> scrive: «Vedo un'altra legge nelle mie membra, ecc.». Ora, nessuna cosa che appartenga alla ragione è nelle membra: poichè la ragione non si serve di organi corporei. Dunque la legge non appartiene alla ragione.  
2. Nella ragione non troviamo che potenza, abiti e atti. Ma la legge non è la potenza stessa della ragione. E neppure è un abito

QUAESTIO 90  
De essentia legis  
in quatuor articulis divisae.

CONSEQUENTER considerandum est de principijs exterioribus actuum. Principium autem exterius ad malum inclinans est diabolus, de cuius tentatione in *Primo* [q. 114] dictum est. Principium autem exterius movens ad bonum est Deus, qui et nos instruit per legem, et iuvat per gratiam. Unde primo, de lege; secundo, de gratia dicendum est [q. 109]. Circa legem autem, primo oportet considerare de ipsa lege in communi; secundo, de partibus eius [q. 93]. Circa legem autem in communi tria occurrunt consideranda: primo quidem, de essentia ipsius; secundo, de differentia legum [q. 91]; tertio, de effectibus legis [q. 92].

Circa primum quaeruntur quatuor. Primo: utrum lex sit aliquid rationis. Secundo: de fine legis. Tertio: de causa eius. Quarto: de promulgatione ipsius.

ARTICULUS 1  
Utrum lex sit aliquid rationis.

AD PRIMUM sic proceditur. Videtur quod lex non sit aliquid rationis. Dicit enim Apostolus, *Ad Rom.* 7, 23 «Videō aliam legem in membris meis, etc.». Sed nihil quod est rationis, est in membris: quia ratio non utitur organo corporali. Ergo lex non est aliquid rationis.

2. PRAETerea, in ratione non est nisi potentia, habitus et actus. Sed lex non est ipsa potentia rationis. Similiter etiam non est ali-

<sup>1</sup> In questo prologo al trattato della legge S. Tommaso si propone di mostrare la connessione logica che esso ha con le questioni precedenti, e il posto che occupa nel quadro generale della *Prima Secundae*. La teologia morale è la scienza che studia gli atti umani in ordine al fine dell'uomo. Dopo aver quindi trattato degli atti umani considerati in se stessi (qq. 6-48) e nei loro principii intrinseci (qq. 49-59), si passa ora a considerare le azioni umane nei loro principii estrinseci.

Il principio estrinseci che inclina l'uomo al male è il demonio. Ma di esso si è già parlato, a proposito della tentazione, nella *Prima Parte*, q. 114. C'è un secondo principio estrinseci, che però inclina l'uomo al bene ed è Dio, il quale esercita questa funzione in due modi: 1) istruendo l'uomo con la legge, che illumina e dirige l'intelligenza nella sua funzione pratica, come reggia dell'agire; 2) aiutando con la grazia, la quale fortifica e corroborava la volontà. Poichè l'ordine dell'intelligenza precede quello del volere, S. Tommaso inizia col trattato della legge, al quale seguirà quello della grazia. (rrr. 109-114).

<sup>2</sup> Nella questione 90 il Santo Dottore cerca la definizione della legge mediante la determinazione delle sue cause, sia intrinseche che estrinseche. Le quattro cause della legge sono indicate abbastanza chiaramente nel quarto articolo. Nel primo si cerca la causa formale, nel secondo la causa finale, nel terzo quella efficiente, e nel quarto la condizione indispensabile che rientra nella causa

materiale. L'ultimo articolo, cioè il quarto, presenta qualche difficoltà, perchè la promulgazione è da alcuni considerata un elemento estrinseci alla definizione della legge, una «conditio sine qua non» di essa, mentre da altri è considerata un elemento intrinseci ed essenziale.

Chiediamo che la considerazione della promulgazione possa riportarsi alla causa materiale della legge: con la promulgazione infatti la legge è applicata ai sudditi ed esiste concretamente in essi che ne sono appunto la materia. Con la promulgazione la legge dal campo del possibile passa a quello esistenziale. Ed è per la materia che la forma esiste concretamente. Se la promulgazione si può dire elemento estrinseci rispetto all'essenza astratta (metafisica) della legge, non lo è rispetto all'essenza concreta (fisica). Che la promulgazione sia necessaria alla legge (e in questo tutti convengono, pur discorrendo sulla natura di tale necessità) risulta da uno dei significati a cui si riporta il termine (e22 da *legere* in quanto le norme giuridiche venivano esposte alla lettura del pubblico), sia dal fatto che come norma direttiva la legge non è efficace se non è conosciuta dalla comunità o dai sudditi che essa intende regolare. «Il precetto», scrive il S. Dottore, non obbliga se non in virtù della sua conoscenza, e la conoscenza non obbliga se non in virtù del precetto» (*De Part.*, q. 17, a. 3).

<sup>3</sup> S. Paolo è l'apostolo più citato in questo gruppo di questioni, dedicate alla legge in generale.



2. Una persona privata non ha il potere d'indurre efficacemente alla virtù. Infatti essa può soltanto ammonire; ma se la sua ammonizione non viene accolta, non ha nessuna forza coattiva; forza che invece la legge deve avere, per indurre efficacemente alla virtù, come dice il Filosofo. Codesta forza coattiva ce l'ha invece il popolo, o la persona pubblica, cui spetta infliggere la pena, come vedremo in seguito. Perciò ad essi soltanto spetta fare le leggi.

3. Come un uomo è parte di una famiglia, così la famiglia è parte dello stato: ma lo stato è una società perfetta, come Aristotele insegna. Perciò, come il bene dell'uomo singolo non è l'ultimo fine, ma esso viene ordinato al bene comune, così è ordinato al bene di uno stato, società o comunità perfetta, il bene di ciascuna famiglia. Chi, dunque, governa una famiglia ha il potere di dare comandi e regolamenti, ma essi propriamente non hanno vigore di leggi.

#### ARTICOLO 4

Se la promulgazione sia essenziale alla legge.

SEMBRA che la promulgazione non sia essenziale alla legge. Infatti:

1. La legge naturale ha in grado sommo natura di legge. Ora, la legge naturale non ha bisogno di promulgazione. Dunque non è essenziale alla legge che essa venga promulgata.

2. Appartiene propriamente alla legge obbligare a fare, o a non fare qualche cosa. Ma a rispettare la legge non son tenuti soltanto quelli che assistono alla sua promulgazione, bensì anche gli altri. Quindi la promulgazione non è essenziale alla legge.

3. L'obbligatorietà di una legge si estende anche al futuro: poiché secondo l'espressione del *Codice*, "le leggi impongono una necessità ai futuri negozi". Dunque la promulgazione non è necessaria alla legge.

IN CONTRARIO: Leggiamo nel *Decreto* [di Graziano], che "le leggi sono stabilite dal momento che sono promulgate".

Rispondo: Abbiamo già detto che la legge viene imposta ai sudditi come regola, o misura. Ora, si ha l'imposizione di una regola, o di una misura, mediante la sua applicazione ai soggetti da regolare e da misurare. Perciò, affinché una legge abbia la forza di obbligare, che è sua caratteristica, è necessario che venga applicata a coloro che devono regolarsi su di essa. Ebbene, tale applicazione avviene, portandola a conoscenza di essi mediante la promulgazione. Quindi la promulgazione è necessaria a che la legge abbia il suo vigore.

1. S. Tommaso si domanda se sia necessaria alla legge la promulgazione, poiché non si tratta qui di legge fisica, ma di legge morale, regolante dei soggetti razionali, i quali la devono perciò in qualche modo conoscere. Bisogna però distinguere tra promulgazione e divulgazione. La divulgazione è la manifestazione e diffusione della legge tra i sudditi. La promulgazione è la manifestazione esterna (orale o per iscritto) della legge alla comunità da parte dell'autorità che la promulgata. Questa è la legge esistente concretamente ed obbligatoria.

AD SECUNDUM DICENDUM quod persona privata non potest inducere efficaciter ad virtutem. Potest enim solum monere, sed si sua monitio non recipiatur, non habet vim coactivam, quam debet habere lex, ad hoc quod efficaciter inducat ad virtutem, ut Philosophus dicit, in *10 Ethic.* [c. 9, lect. 14]. Hanc autem virtutem coactivam habet multitudo vel persona publica, ad quam pertinet potestas infligere, ut infra [q. 92, a. 2, ad 3; *11-11*, q. 64, a. 3] dicitur. Et ideo solus eius est leges facere.

AD TERTIUM DICENDUM quod, sicut homo est pars domus, ita domus est pars civitatis: civitas autem est communitas perfecta, ut dicitur *1 Politic.* [c. 1, lect. 1]. Et ideo sicut bonum unius hominis non est ultimus finis, sed ordinatur ad commune bonum; ita etiam et bonum unius domus ordinatur ad bonum unius civitatis, quae est communitas perfecta. Unde ille qui gubernat aliquam familiam, potest quidem facere aliqua praecepta vel statuta; non tamen quae proprie habeant rationem legis.

#### ARTICULUS 4

Utrum promulgatio sit de ratione legis.

*De Verit.*, q. 17, a. 3; *Quodlib.*, 1, q. 9, a. 2.

AD QUARTUM SIC PROCEDITUR. Videtur quod promulgatio non sit de ratione legis. Lex enim naturalis maxime habet rationem legis. Sed lex naturalis non indiget promulgatione. Ergo non est de ratione legis quod promulgetur.

2. PATERETUR, ad legem pertinere proprie obligare ad aliquid faciendum vel non faciendum. Sed non solum obligantur ad implendam legem illi coram quibus promulgatur lex, sed etiam alii. Ergo promulgatio non est de ratione legis.

3. PATERETUR, obligatio legis extenditur etiam in futurum: quia "leges futuris negotiis necessitatem imponunt", ut iura dicunt [*Cod.* lib. 1, tit. de Leg. et Constitt., leg. 7]. Sed promulgatio fit ad praesentes. Ergo promulgatio non est de necessitate legis.

SED CONTRA EST quod dicitur *Decreto*, 4 dist. [append. Gratiani ad c. In istis], quod "leges instituuntur cum promulgentur".

RESPONDEO DICENDUM quod, sicut dictum est [a. 1], lex imponitur aliis per modum regulae et mensurae. Regula autem et mensura imponitur per hoc quod applicatur his quae regulantur et mensurantur. Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus qui secundum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio necessaria est ad hoc quod lex habeat suam virtutem.

(per le leggi civili, in Italia, la promulgazione si intende fatta con la loro inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*). - I tomisti discutono se la promulgazione sia necessaria solo come "conditio sine qua non" (Gonet, Billuart), oppure come elemento intrinseco della legge (Dañez), qualsiasi opinione si preferisca, rimane fermo che essa è necessaria.

2. Il *Codice* di cui si parla è quello di Giustiniano. Il testo riportato si riferisce alla non retroattività delle leggi: "Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari: nisi nominatum est de praeterito tempore et adhuc pendentibus negotiis cautum sit" (*Codices*, tit. 14, leg. 7).

Ecco allora che dalle quattro cose suddette si può raccogliere la definizione della legge, la quale altro non è che un comando della ragione ordinato al bene comune, promulgato da chi è incaricato di una collettività.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La promulgazione della legge naturale si ha nel fatto medesimo che Dio l'ha inserita nelle menti umane, per essere conosciuta naturalmente.

2. Coloro che non assistono alla promulgazione sono obbligati ad osservare una legge in quanto ne hanno, o ne possono avere notizia da altri, in seguito alla promulgazione.

3. La promulgazione attuale si estende al futuro mediante la permanenza della scrittura, che in qualche modo ne perpetua la promulgazione. Perciò S. Isidoro spiega che «legge deriva da leggere, poiché essa viene scritta».

1. E questa la definizione completa della legge, che S. Tommaso dà come conclusione della sua ricerca. Di essa così scrive P. Fegues: «La causa formale (ordinazione della ragione) costituisce la legge; la causa finale (bene comune)

Et sic ex quatuor praedictis potest colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata.

Ad primum Ergo dicendum quod promulgatio legis naturae est ex hoc ipso quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam.

Ad secundum dicendum quod illi coram quibus lex non promulgatur, obligantur ad legem servandam, inquantum in eorum nobilitatem devenit per alios, vel devenire potest, promulgatione facta.

Ad tertium dicendum quod promulgatio praesens in futurum extenditur per firmitatem scripturae, quae quodammodo semper eam promulgat. Unde Isidorus dicit, in 2 *Etymol.* [c. 10], quod «lex a legendo vocata est, quia scripta est».

da la bontà o il valore della legge; la causa efficiente (autorità) ne costituisce l'autenticità; infine la promulgazione la fa attualmente esistere, la rende presente e operante, con l'applicanza ai sudditi» (Commentaire franc. littéral de la Somme Théologique, t. IX, pp. 19-20, Toulouse, 1914).

QUESTIONE 91  
Le divisioni della legge.

Passiamo ora a esaminare le divisioni della legge.<sup>1</sup>  
Sull'argomento si pongono sei quesiti: 1. Se vi sia una legge eterna; 2. Se esista una legge naturale; 3. Se vi sia una legge umana; 4. Se esista una legge divina; 5. Se la legge divina sia una sola; 6. Se esista una legge del peccato.

ARTICOLO 1

Se vi sia una legge eterna.

Sembra che non vi sia una legge eterna. Infatti:

1. Qualsiasi legge viene imposta a qualcuno. Ma non esiste dall'eternità un soggetto cui imporre una legge: poiché dall'eternità esiste Dio solo. Dunque nessuna legge può essere eterna.
2. La promulgazione è essenziale alla legge. Ma la promulgazione non poteva esserci dall'eternità; poiché non esisteva nessuno cui promulgarla. Quindi nessuna legge può essere eterna.
3. La legge implica un ordine al fine. Ora, niente di ciò che è eterno viene ordinato al fine: poiché il solo ultimo fine è eterno. Perciò non è eterna nessuna legge.

IN CONTRARIO: Scrive S. Agostino:<sup>2</sup> «La legge, che si denomina ragione suprema, a chiunque comprenda non può non apparire immutabile ed eterna.»

Rispondo: Come abbiamo già visto, la legge non è che il dettame della ragione pratica esistente nel principe che governa una società, o comunità perfetta. Ora, una volta dimostrato, come abbiamo fatto noi nella *Prima Parte*, che il mondo è retto dalla divina provvidenza, è chiaro che tutta la comunità dell'universo è governata dalla ragione divina. Perciò il piano stesso col quale Dio, come principe dell'universo, governa le cose ha natura di legge. E poiché la mente divina non concepisce niente nel tempo, essendo il suo pensiero eterno, come insegna la Scrittura; codesta legge dev'essere eterna.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Le cose che non esistono in se

<sup>1</sup> Dopo aver stabilito l'essenza della legge considerata in se stessa, il Santo Dottore passa alla sua divisione. La legge è una nozione analogica: quali sono i suoi analogati? Qui si pone solo il problema della loro esistenza, mentre la natura di ciascuna legge sarà considerata nelle questioni successive.

<sup>2</sup> L'esistenza di una legge eterna in Dio, appartiene al campo della fede, essendo essa implicita nel dogma della divina provvidenza. Ed è da questa che nell'articolo viene immediatamente dedotta. Dio non solo è creatore dell'universo (cui dà l'essere a ogni altra cosa), ma anche provveditore, cui dà cioè

QUAESTIO 91  
De legum diversitate  
in sex articulis distincta.

DEINDE considerandum est de diversitate legum.  
Et circa hoc quaeruntur sex. Primo: utrum sit aliqua lex aeterna. Secundo: utrum sit aliqua lex naturalis. Tertio: utrum sit aliqua lex humana. Quarto: utrum sit aliqua lex divina. Quinto: utrum sit una tantum, vel plures. Sexto: utrum sit aliqua lex peccati.

ARTICULUS 1

Utrum sit aliqua lex aeterna.

Infra, q. 93, a. 1.

AD PRIMUM SIC PROCEDETUR. Videtur quod non sit aliqua lex aeterna. Omnis enim lex aliquibus imponitur. Sed non fuit ab aeterno aliquis cui lex posset imponi: solus enim Deus fuit ab aeterno. Ergo nulla lex est aeterna.

2. PRATEREA, promulgatio est de ratione legis. Sed promulgatio non potuit esse ab aeterno: quia non erat ab aeterno cui promulgaretur. Ergo nulla lex potest esse aeterna.

3. PRATEREA, lex importat ordinem ad finem. Sed nihil est aeternum quod ordinetur ad finem: solus enim ultimus finis est aeternus. Ergo nulla lex est aeterna.

SED CONTRA EST quod Augustinus dicit, in *1 De Lib. Arb.* [c. 6]: «Lex quae summa ratio nominatur, non potest cupiam intelligenti non incommutabilis aeternaque videri.»

RESPONDO DICENDUM quod, sicut supra [q. 90, a. 1, ad 2; aa. 3, 4] dictum est, nihil est aliud lex quam quoddam dictamen practicae rationis in principe qui gubernat aliquam communitatem perfectam. Manifestum est autem, soppoito quod mundus divina providentia regatur, ut in *Primo* [q. 22, aa. 1, 2.] habitum est, quod tota communitas universi gubernatur ratione divina. Et ideo ipsa ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe universalitatis existens, legis habet rationem. Et quia divina ratio nihil concipit ex tempore, sed habet aeternum conceptum, ut dicitur *Prov.* 8, 23; inde est quod huiusmodi legem oportet dicere aeternam.

AD PRIMUM ERGO DICENDUM quod ea quae in seipsis non sunt, apud

che ordina e dirige ogni creatura a un fine ultimo, che è lui stesso. Nella sua mente, deve dunque esistere la regola o il piano di quest'ordine dell'universo, che è appunto la legge eterna.

L'esistenza della legge eterna è negata, per conseguenza, da quanti negano l'esistenza di Dio (materialisti), o la sua provvidenza (deisti). Si può trovare la presenza di una legge eterna più o meno chiara, perché intesa ancora in un senso pantheistico, nel «Logos» di Eracleo e degli Stoici. Essa è affermata chiaramente da Cicerone (*2 De Leg.*, c. 4), dal quale ha tratto S. Agostino, che sull'argomento è la fonte principale di S. Tommaso.

stesse esistono presso Dio, perchè preconcoscute e preordinate da lui, secondo l'espressione dell'Apostolo: « Chiamata le cose che non sono come se fossero ». Perciò la concezione eterna della legge divina si presenta come legge eterna, in quanto è ordinata da Dio al governo di quelle cose che egli già conosce.

2. La promulgazione avviene a parole e per iscritto; e in tutti e due i modi la legge eterna ha la sua promulgazione da parte di Dio che la promulga: infatti la Parola (il Verbo) di Dio è eterna, così pure è eterna la scrittura del libro della vita. Invece la promulgazione non può essere eterna per parte della creatura che legge o ascoltarla.

3. La legge implica un ordine al fine in maniera attiva, cioè in quanto essa serve a ordinare qualche cosa al suo fine; non già in maniera passiva, vale a dire nel senso che essa stessa sia ordinata a un fine. Ciò avviene solo *per accidens* in quei legislatori che hanno il loro fine fuori di se stessi, al quale devono ordinare le loro stesse leggi. Dio stesso, invece, è il fine del suo Governare, e la sua legge non è altro che lui stesso. Perciò la legge eterna non è ordinata a un altro fine.

## ARTICOLO 2

Se vi sia in noi una legge naturale. 2

Senza che non vi sia in noi una legge naturale. Infatti:

1. L'uomo viene governato dalla legge eterna: poiché, come S. Agostino insegna, « è la legge eterna a stabilire con giustizia che tutte le cose siano nel massimo ordine ». Ora, la natura come non manca del necessario, così non abbonda nel superfluo. Perciò non esiste nell'uomo una legge naturale.

2. La legge ordina gli atti umani al loro fine, come abbiamo detto. Ora, l'ordine degli atti umani al fine non deriva dalla natura, come avviene nelle creature prive di ragione, le quali agiscono per il fine guidate dal solo appetito naturale: l'uomo invece agisce per un fine guidate la ragione e la volontà. Dunque nell'uomo non c'è una legge naturale. 2

1. Abbiamo qui la risposta a quella che è la difficoltà principale a che la legge eterna possa dirsi vera e propria legge: come dall'eternità poteva dirsi in Dio, come in Dio è esistente; poiché in lui preesistevano da sempre tutte le cose. Ogni cosa che esiste nel tempo, è dall'eternità. a. Dio presente, da lui preconcoscuto e preordinato, essendo egli immutabile, eterno, infinito (v. ad 1). L'esistenza di una legge fondata sulla natura, è stata ammessa fin dall'antichità da filosofi come Socrate, Platone, Aristotele; nel mondo romano era ammessa da Cicerone e dai giuristi, la cui tradizione è continuata da S. Agostino e S. Isidoro. Nel periodo del Rinascimento essa è difesa dai rappresentanti dell' "Jusnaturalismo", come U. Grozio e Puffendorf. E al contrario negata da quanti non ammettono l'esistenza di una natura, concepita come principio essenziale ed immutabile degli esseri (positivismo), e da quanti dal punto di vista teologico, l'esistenza della legge naturale è di fede, essendo affermata dalla Sacra Scrittura (vedi testo di S. Paolo Rom. 2. 13, citato nel *sed contra*) e dal Magistero ordinario della Chiesa. L'argomentazione dell'articolo si basa sull'esistenza della legge eterna. La legge naturale non

## DIVISIONI DELLA LEGGE

Deum existunt, in quantum sunt ab ipso praecognita et praecordinata; secundum illud Rom. 4. 17: « Qui vocat ea quae non sunt, tanquam ea quae sunt ». Sic igitur aeternus divinae legis conceptus habet rationem legis aeternae, secundum quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso praecognitarum.

Ab secundum dicendum quod promulgatio fit et verbo et scripto; et utroque modo lex aeterna habet promulgationem ex parte Dei promulgantis: quia et Verbum divinum est aeternum, et scriptura libri vitae est aeterna. Sed ex parte creaturae audientis aut insipientis, non potest esse promulgatio aeterna.

Ad tertium dicendum quod lex importat ordinem ad finem active, in quantum scilicet per eam ordinantur aliqua in finem: non autem passive, id est quod ipsa lex ordinetur ad finem, nisi per accidens in gubernante cuius finis est extra ipsum, ad quem etiam necesse est ut lex eius ordinetur. Sed finis divinae gubernationis est ipse Deus, nec eius lex est aliud ab ipso. Unde lex aeterna non ordinatur in alium finem.

## ARTICULUS 2

Utrum sit in nobis aliqua lex naturalis.

1. Sent. d. 33. q. 1. a. 1.

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non sit in nobis aliqua lex naturalis. Sufficiens enim homo gubernatur per legem aeternam: dicit enim Augustinus, in 1 De Lib. Arb. [c. 6], quod « lex aeterna est quae iustum est ut omnia sint ordinatissima ». Sed natura non abundat in superfluis, sicut nec deficit in necessariis. Ergo non est aliqua lex homini naturalis.

2. Praeterea, per legem ordinatur homo in suis actibus ad finem, tum ad finem non est per naturam, sicut accidit in creaturis irrationalibus, quae solo appetitu naturali agunt propter finem: sed agit homo propter finem per rationem et voluntatem. Ergo non est aliqua lex homini naturalis.

è infatti altro che la legge eterna di Dio, in quanto è partecipata alla creatura con e mediante la natura. Poiché ogni cosa è soggetta alla divina provvidenza ed è regolata dalla legge eterna, si può parlare, in un senso largo e improprio, di una legge naturale in ogni essere creato; tuttavia, in senso stretto e proprio, partecipa della legge eterna conformemente alla propria natura. Egli infatti ha ragione, per cui è capace di conoscere ciò che è conforme o meno alla sua natura e oltre che essere diretto, può egli stesso dirigersi al proprio fine, può provvedere a se stesso. Gli animali partecipano della legge eterna mediante l'istinto, in forza del quale la loro attività è diretta al fine; gli esseri umani non partecipano mediante un'instinzione puramente fisica o meccanica. Esercizio risolve questa difficoltà, bisognerebbe distinguere tra ragione intuitiva immediata, non riflessa (ratio ut natura) e ragione riflessa, mediata, razionale (ratio ut ratio). Questa seconda dipende dalla prima, alla quale partecipano naturalmente la legge naturale, che è della natura, sia perchè fondata sulla natura o sulle inclinazioni naturali dell'uomo, sia perchè fondata in modo immediato e spontaneo, mediante il solo vigore naturale dell'istinto.

3. Quanto più uno è libero, tanto meno è soggetto alla legge. Ora, l'uomo è più libero di tutti gli animali, in forza del libero arbitrio, che gli animali non hanno. Perciò, non essendo gli altri animali soggetti a una legge naturale, non deve esservi soggetto neppure l'uomo.

IN CONTRARIO: A proposito di quel testo paolino, "Quando i gentili che non han legge, fanno per natura le cose della legge", la *Glossa* spiega: "Sebbene non abbiano la legge scritta, hanno però la legge naturale, mediante la quale ognuno intende e sa qual'è il bene e qual'è il male".

Rispondo: Essendo la legge, come abbiamo detto, una regola o misura, in due modi può trovarsi in un soggetto: primo, come in un principio regolante e misurante, secondo, come in un oggetto regolato e misurato. La prima maniera è in quanto la legge è in un soggetto, come in un principio regolante e misurante, secondo, come in un oggetto regolato e misurato. Ora, poiché tutte le cose soggette alla divina provvidenza sono regolate e misurate, come abbiamo visto, dalla legge eterna, è chiaro che tutte partecipano più o meno della legge eterna, perchè dal suo influxo ricevono un'inclinazione ai propri atti e ai propri fini. Ebbene, tra tutti gli altri esseri la creatura ragionevole è soggetta in maniera più eccellente alla divina provvidenza, perchè ne partecipa provvedere a se stessa e ad altri. Perciò in essa si ha una partecipazione della ragione eterna, da cui deriva una inclinazione naturale verso l'atto e il fine dovuto. E codesta partecipazione della legge eterna nella creatura ragionevole si denomina legge naturale: Ecco, perchè il Salmista, dopo aver detto: "Sacrificate sacrifici di giustizia", quasi per rispondere al quesito di chi cerca le opere della giustizia, "Molti dicono: chi ci farà vedere il bene?", così risponde: "Qual sigillo è impressa su noi la luce del tuo volto, o Signore";<sup>1</sup> come per dire che la luce della ragione naturale, che ci permette di discernere il male e il bene, altro non è in noi che un'impronta della luce divina. Perciò è evidente che la legge naturale altro non è che la partecipazione della legge eterna nella creatura ragionevole.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'argomento sarebbe giusto, se la legge naturale fosse qualche cosa di diverso dalla legge eterna.

Essa invece, come abbiamo visto, non è che una sua partecipazione. 2. Tutti gli atti della ragione e della volontà derivano in noi, come abbiamo detto, secondo natura: infatti ogni raziocinio deriva dai primi principii noti per natura, e ogni appetito riguardante i mezzi deriva dall'appetito naturale dell'ultimo fine. Ecco perchè anche il primo orientamento dei nostri atti verso il fine avviene mediante la legge naturale.

3. Anche gli animali privi di ragione partecipano a loro modo alla legge eterna, come le creature ragionevoli. Siccome, però, le creature ragionevoli la partecipano mediante l'intelletto e la ragione, codesta partecipazione si chiama legge in senso proprio. Infatti la legge, come sopra abbiamo detto, appartiene alla ragione. Invece le creature irrazionali non ne partecipano mediante la ragione: perciò nel loro caso non si può parlare di legge, se non in senso metafisico.

<sup>1</sup> Questa interpretazione del Salmo, così cara ai Padri latini e ai teologi medievali, non regge al confronto con i testi originali, dai quali si ricava la

3. PRATEREA, quanto aliquis est liberior, tanto minus est sub lege. Sed homo est liberior omnibus animalibus, propter liberum arbitrium, quod prae aliis animalibus habet. Cum igitur alia animalia non subdantur legi naturali, nec homo aliqui legi naturali subditur.

SED CONTRA EST QUOD, Rom. 2 super illud [14], "Cum gentes, quae legem non habent, naturaliter ea quae legis sunt faciunt", dicit *Glossa* [ordin.]: "Etsi non habent legem scriptam, habent tamen legem naturalem, qua quilibet intelligit et sibi conscius est quid sit bonum et quid malum".

RESPONDO DICENDUM QUOD, sicut supra [q. 90, a. 1, ad 1] dictum est, lex, cum sit regula et mensura, dupliciter potest esse in aliquo: uno modo, sicut in regulante et mensurante, alio modo, sicut in regulato et mensurato, quia inquantum participat aliquid de regula vel mensura, sic regulatur vel mensuratur. Unde cum omnia quae divinae providentiae subdantur, a lege aeterna regulantur et mensurantur, ut ex dictis [a. praec.] patet; manifestum est quod omnia participant aliquam legem aeternam, inquantum scilicet ex impressione eius habent inclinationes in proprios actus et fines. Inter cetera autem, rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subiacet, inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens. Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur. Unde cum Salmista dixisset, [Ps. 4, 6], "Sacrificale sacrificium iustitiae", quasi quibusdam quaerentibus quae sunt iustitiae opera, subiungit: "Multi dicunt, Quis ostendit nobis bona?", cui questioni respondens, dicit: "Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine": quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus quid sit bonum et malum, quod pertinet ad naturalem legem, nihil aliud sit quam impressio divini luminis in nobis. Unde patet quod lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura.

AD PRIMUM ERGO DICENDUM QUOD ratio illa procederet, si lex naturalis esset aliquid diversum a lege aeterna. Non autem est nisi quaedam participatio eius, ut dictum est [in corp.].

AD SECUNDUM DICENDUM QUOD omnis operatio rationis et voluntatis derivatur in nobis ab eo quod est secundum naturam, ut supra [q. 10, a. 1] habitum est: nam omnis ratiocinatio derivatur a principiiis naturaliter nobis, et omnis appetitus eorum quae sunt ad opus, derivatur a naturali appetitu ultimi finis. Et sic etiam oportet quod prima directio actuum nostrorum ad finem, fiat per legem naturalem.

AD TERTIUM DICENDUM QUOD etiam animalia irrationalia participant rationem aeternam suo modo, sicut et rationalis creatura. Sed quia rationalis creatura participat eam intellectualiter et rationaliter, ideo participatio legis aeternae in creatura rationali proprie lex vocatur: nam lex est aliquid rationis, ut supra [q. 90, a. 1] dictum est. In creatura autem irrationali non participatur rationaliter: unde non potest dici lex nisi per similitudinem.

traduzione seguente: "Immolate vittime di giustizia e confidate in Jahve! Solleva su noi la luce del tuo volto, Jahve! Tu hai posto letizia nel mio cuore" (Cfr. GABRIELLO S., *La Sacra Bibbia*, Torino, 1960, II, p. 87).